

8.2.7.3.6. 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La situazione socio economica delle aree rurali regionali, mostra un quadro di estrema debolezza in termini di territorio e popolazione concentrata nelle aree rurali con maggiori problemi di sviluppo.

In tali territori regionali si registra un elevato livello di perifericità rispetto alla rete dei servizi essenziali, che si concentra nei centri urbani, e che si traduce in una minore qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale.

Un contesto come quello appena descritto, unitamente alle variabili socio economiche rilevate dall'analisi di contesto, attraversano trasversalmente i fabbisogni del programma, anche, se per la programmazione del presente intervento, si focalizza sul fabbisogno F23 del Programma, concentrando il proprio intervento nelle aree rurali C e D per come individuate dal programma.

L'intervento agisce rispetto agli obiettivi della focus area 6A in quanto persegue un più elevato standard della qualità della vita e dei servizi all'interno delle aree rurali, contribuendo a mantenere le popolazioni e le attività economiche all'interno dei territori rurali più periferici. Esso contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione in quanto il sostegno viene finalizzato, assegnando priorità agli interventi che sono maggiormente in grado di introdurre forme innovative di prestazione di servizi alle popolazioni locali, anche attraverso forme di gestione e/o cogestione pubblico/privato economicamente sostenibile.

L'intervento si propone di agire attraverso tre tipologie di azioni, dalle quali ci si attende una riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai "centri di offerta di servizi", l'invecchiamento attivo della popolazione, il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che risiedono nelle zone rurali.

Gli interventi sostenuti, pertanto, sono relativi ad investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, nuove modalità di gestione pubblico/privato) nei seguenti campi :

- l'uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- l'invecchiamento attivo;
- i servizi alla persona.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici (in forma singola o associata).

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art.65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono costi ammissibili:

- a. adeguamento funzionale beni immobili di proprietà pubblica;
- b. attrezzature e strumentazioni strettamente connesse ai contenuti dell'investimento;
- c. mezzi per la mobilità;
- d. hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* a *d)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile.
- f. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sostenuti devono ricadere all'interno dei comuni classificati dal programma come aree rurali "C e D".

Gli enti locali in forma associata, dovranno essere associati in una delle forme previste dalla normativa vigente. E' possibile la presentazione della domanda di aiuto quale costituenda associazione, da parte di un ente capofila, espressamente nominato dai rispettivi enti locali associandi, fatta salva la costituzione dell'associazione, prima dell'accettazione dell'eventuale contributo concesso.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'intervento deve corrispondere alla definizione di infrastruttura "su piccola scala". Per infrastruttura su piccola scala si intende la realizzazione di un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Il progetto presentato deve essere accompagnato da un piano di gestione del servizio oggetto del programma di investimenti, pari almeno alla durata del periodo in cui vige l'obbligo di mantenimento del servizio.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- garantire che gli immobili adeguati saranno destinati per almeno 10 anni all'erogazione di servizi pubblici, dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso (solo se ricorre un intervento di adeguamento di immobile);
- garantire il mantenimento attivo del servizio implementato per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere

all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;

- alla localizzazione nei territori classificati come comuni rurali di area "D" del programma;
- alla maggiore utenza servita;
- al maggiore numero di soggetti pubblici associati;
- alla maggiore sostenibilità gestionale dell'iniziativa, privilegiando le forme gestionali in cui è coinvolto il "terzo settore";
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi nei seguenti campi: uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico; invecchiamento attivo; servizi alla persona.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non necessarie.